



Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Modifica del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016¹,
decreta:

I

La legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri

¹ Su richiesta, l'ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata.

² Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

³ È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale.

Art. 75 cpv. 1^{bis} e 2, primo periodo

^{1bis} La domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi va presentata al Consiglio federale entro un mese dall'accREDITAMENTO istituzionale.

² Il diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1999³ sull'aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 1995⁴ sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio federale sul diritto ai sussidi secondo la presente legge. ...

1 FF 2016 2701

2 RS 414.20

3 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655

4 RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 3459, 2012 3655

Art. 78 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.

³ L'ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 19 gennaio 2017⁵, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2017.

21 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁵ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017 (Cancelleria federale), FF 2016 6909.